



Bruxelles, 6.5.2013
COM(2013) 251 final

2013/0131 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e di quelli applicabili a decorrere dal 1° luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo. A norma degli articoli 10 e 118 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, tali disposizioni si applicano per analogia agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali con sede di servizio nei paesi terzi.

La retribuzione è corrisposta in euro in Belgio ma, su richiesta del funzionario, può anche essere versata, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

Per garantire nella misura del possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione indipendentemente dalla sede di servizio, è opportuno che il Consiglio adegui una volta all'anno i coefficienti correttori. Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del regolamento finanziario e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

Con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010, sono stati fissati dal Consiglio con il regolamento (UE) n. 964/2011 del 26 settembre 2011. Tenuto conto del tempo trascorso dall'ultimo adeguamento, è opportuno che la proposta allegata riguardi due adeguamenti annuali consecutivi. Essa fissa pertanto i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e quelli applicabili alle retribuzioni a decorrere dal 1° luglio 2012.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli elementi della proposta sono stati discussi con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta di regolamento del Consiglio adegua i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e a decorrere dal 1° luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in un paese terzo.

È opportuno che il Consiglio deliberi, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull'Unione europea, mediante procedura scritta entro il termine di un mese. Qualora uno Stato membro chieda l'esame formale della proposta della Commissione, è opportuno che il Consiglio deliberi entro un termine di due mesi.

L'allegato del regolamento del Consiglio proposto indica, per ogni sede di servizio al di fuori dell'Unione europea e per i mesi di luglio 2011 e luglio 2012 rispettivamente, i coefficienti correttivi risultanti dalle parità comunicate da Eurostat.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza finanziaria è limitata (in percentuale): si veda la scheda finanziaria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e di quelli applicabili a decorrere dal 1° luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'andamento del costo della vita nei paesi terzi e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e quelli applicabili a decorrere dal 1° luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (CE) n. 964/2011 del Consiglio² possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2011 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) È opportuno prevedere che tali recuperi interessino un periodo non superiore ai sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

² GU L 253 del 29.9.2011, pagg. 1-7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella 1 dell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Nella tabella 2 dell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1° luglio 2012, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002³ e corrispondono rispettivamente ai tassi applicabili al 1° luglio 2011 e al 1° luglio 2012.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai coefficienti correttori riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2011 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano il recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

³ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO

Tabella 1 – 1° luglio 2011

	SEDE DI SERVIZIO	Parità economica luglio 2011	Tasso di cambio luglio 2011 (*)	Coefficiente correttore luglio 2011 (**)
(***)	Afghanistan	0	0	0,0
	Albania	85,81	141,370	60,7
	Algeria	71,42	103,525	69,0
	Angola	149,7	132,885	112,7
	Argentina	3,545	5,91281	60,0
	Armenia	407,4	533,510	76,4
	Australia	1,533	1,35850	112,8
	Azerbaigian	1,154	1,13539	101,6
	Bangladesh	52,20	106,189	49,2
	Barbados	3,198	2,89943	110,3
	Bielorussia	3025	7099,45	42,6
	Belize	1,750	2,86408	61,1
	Benin	588,4	655,957	89,7
	Bolivia	5,973	9,99653	59,8
	Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	1,254	1,95583	64,1
	Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	1,461	1,95583	74,7
	Botswana	5,693	9,37207	60,7
	Brasile	2,550	2,26870	112,4
	Burkina Faso	624,0	655,957	95,1
(***)	Burundi	0	0	0
	Cambogia	4521	5852,50	77,2
	Camerun	610,9	655,957	93,1
	Canada	1,202	1,40370	85,6
	Capo Verde	82,37	110,265	74,7
	Repubblica centrafricana	672,4	655,957	102,5
	Ciad	697,5	655,957	106,3
	Cile	447,0	679,490	65,8
	Cina	8,475	9,32350	90,9
	Colombia	2184	2568,34	85,0
	Congo (Brazzaville)	754,4	655,957	115,0
	Costa Rica	605,6	726,890	83,3
	Costa d'Avorio	635,6	655,957	96,9
	Croazia	5,836	7,38330	79,0
	Cuba	0,956 USD	1,44250 USD	66,3
	Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	2,010 USD	1,44250 USD	139,3
	Gibuti	235,7	256,363	91,9
	Repubblica dominicana	32,43	54,7816	59,2
	Ecuador	0,9702 USD	1,44250 USD	67,3
	Egitto	5,181	8,56810	60,5
	El Salvador	0,9966 USD	1,44250 USD	69,1
	Eritrea	24,26	21,5463	112,6
	Etiopia	19,48	24,2877	80,2
	Figi	1,627	2,51572	64,7
	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	37,13	61,6063	60,3
	Gabon	681,7	655,957	103,9
	Gambia	29,29	40,6400	72,1
	Georgia	1,716	2,34730	73,1
	Ghana	1,682	2,15435	78,1
	Guatemala	7,911	11,2402	70,4
	Guinea (Conakry)	5871	9678,22	60,7
	Guinea-Bissau	634,1	655,957	96,7
	Guyana	178,9	291,125	61,5
	Haiti	45,56	57,9164	78,7
	Honduras	19,69	27,2562	72,2
	Hong Kong	10,44	11,2265	93,0
	Islanda	149,7	165,150	90,6
	India	40,61	64,7210	62,7
	Indonesia (Banda Aceh)	8778	12413,0	70,7
	Indonesia (Giacarta)	9585	12413,0	77,2
(***)	Iraq	0	0	0

	Israele	5,251	4,94760	106,1
	Giamaica	115,5	122,758	94,1
	Giappone (Tokyo)	158,6	116,930	135,6
	Giordania	0,8589	1,02273	84,0
	Kazakistan (Astana)	182,4	208,440	87,5
	Kenya	89,11	129,536	68,8
	Kosovo (Pristina)	0,6806	1,00000	68,1
	Kirghizistan	44,87	65,3193	68,7
	Laos	9113	11438,0	79,7
	Libano	1647	2174,57	75,7
	Lesotho	6,427	9,88460	65,0
	Liberia	1,328 USD	1,44250 USD	92,1
(***)	Libia	0	0	0
	Madagascar	2305	2770,49	83,2
	Malawi	180,9	216,503	83,6
	Malaysia	3,179	4,37270	72,7
	Mali	636,8	655,957	97,1
	Mauritania	234,4	387,915	60,4
	Maurizio	32,88	40,1709	81,9
	Messico	12,22	16,9954	71,9
	Moldova	10,62	16,4444	64,6
	Montenegro	0,6462	1,00000	64,6
	Marocco	8,437	11,2940	74,7
	Mozambico	32,04	40,3800	79,3
	Namibia	8,110	9,88460	82,0
	Nepal	78,49	102,520	76,6
	Nuova Caledonia	134,8	119,332	113,0
	Nuova Zelanda	1,790	1,75590	101,9
	Nicaragua	17,76	32,3385	54,9
	Niger	555,3	655,957	84,7
	Nigeria (Abuja)	186,1	220,507	84,4
	Norvegia	10,78	7,80550	138,1
	Pakistan	60,24	122,565	49,1
	Panama	0,8448 USD	1,44250 USD	58,6
	Papua Nuova Guinea	3,694	3,29924	112,0
	Paraguay	3814	5770,00	66,1
	Perù	3,141	3,98058	78,9
	Filippine	44,94	62,7700	71,6
	Russia	43,61	40,3780	108,0
	Ruanda	709,4	855,942	82,9
	Samoa	2,923	3,29714	88,7
	Arabia Saudita	3,423	5,28110	64,8
	Senegal	594,1	655,957	90,6
	Serbia (Belgrado)	79,49	101,040	78,7
	Sierra Leone	5708	6301,53	90,6
	Singapore	2,076	1,77990	116,6
	Isole Salomone	11,08	10,3926	106,6
	Sud Africa	6,327	9,88460	64,0
	Corea del Sud	1604	1553,32	103,3
(***)	Sud Sudan (Juba)	0	0	0
	Sri Lanka	118,1	154,886	76,2
	Sudan (Khartoum)	3,382	3,93024	86,1
	Suriname	2,661	4,76025	55,9
	Swaziland	6,880	9,88460	69,6
	Svizzera (Berna)	1,532	1,20360	127,3
	Svizzera (Ginevra)	1,562	1,20360	129,8
	Siria	51,84	67,0950	77,3
	Taiwan	34,73	41,7050	83,3
	Tagikistan	4,194	6,72897	62,3
	Tanzania	1358	2194,38	61,9
	Thailandia	34,04	44,4290	76,6
	Timor Leste	1,424 USD	1,44250 USD	98,7
	Togo	571,5	655,957	87,1
	Trinidad e Tobago	7,042	9,10380	77,4
	Tunisia	1,329	1,96490	67,6
	Turchia	1,963	2,36040	83,2
	Uganda	2049	3579,47	57,2
	Ucraina	8,217	11,3372	72,5

Stati Uniti (New York)	1,287	1,44250	89,2
Stati Uniti (Washington)	1,214	1,44250	84,2
Uruguay	25,17	26,2220	96,0
Uzbekistan	1235	2468,20	50,0
Vanuatu	148,3	130,330	113,8
Venezuela	5,470	6,19503	88,3
Vietnam	15446	29758,8	51,9
Cisgiordania - Striscia di Gaza	5,526	4,94760	111,7
Yemen	215,8	308,407	70,0
Zambia	6109	6906,98	88,4
(***) Zimbabwe	0	0	0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. del Congo, Timor Leste).

(**) Bruxelles = 100%.

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.

N.B. Per *parità economica* o *parità di potere d'acquisto* (PPA) si intende:

Il numero di unità monetarie necessarie per acquistare un prodotto rispetto a Bruxelles (per ogni euro).

La cifra fornita nella prima colonna (PPA) è il prodotto della moltiplicazione del *tasso di cambio* (TX) per il *coefficiente correttore* (CC).

La formula aritmetica utilizzata per il calcolo del CC è pertanto la seguente: PPA (comunicata da Eurostat) divisa per TX = CC.

Gli importi dovuti al personale sono calcolati applicando la PPA stabilita nella presente tabella, invariabile, e non moltiplicando ogni volta il CC per il TX della data della transazione, poiché quest'ultimo è variabile e si otterrebbe in tal modo una PPA differente (errata).

Tabella 2 – 1° luglio 2012

	SEDE DI SERVIZIO	Parità economica luglio 2012	Tasso di cambio luglio 2012 (*)	Coefficiente correttore luglio 2012 (**)
(***)	Afghanistan	0	0	0
	Albania	82,84	138,180	60,0
	Algeria	75,86	100,187	75,7
	Angola	160,0	119,596	133,8
	Argentina	3,706	5,60300	66,1
	Armenia	407,5	525,440	77,6
	Australia	1,524	1,23570	123,3
	Azerbaigian	1,146	0,975682	117,5
	Bangladesh	57,29	102,802	55,7
	Barbados	3,228	2,49691	129,3
	Bielorussia	6304	10440,0	60,4
	Belize	1,761	2,36066	74,6
	Benin	666,1	655,957	101,5
	Bolivia	6,022	8,58084	70,2
	Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	1,246	1,95583	63,7
	Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	1,473	1,95583	75,3
	Botswana	5,800	9,74659	59,5
	Brasile	2,500	2,58980	96,5
(***)	Burkina Faso	628,1	655,957	95,8
	Burundi	0	0	0
	Cambogia	4428	5096,50	86,9
	Camerun	608,2	655,957	92,7
	Canada	1,205	1,27640	94,4
	Capo Verde	78,73	110,265	71,4
	Repubblica centrafricana	716,1	655,957	109,2
	Ciad	731,0	655,957	111,4
	Cile	448,6	625,731	71,7
	Cina	8,357	7,89590	105,8
	Colombia	2142	2219,68	96,5
	Congo (Brazzaville)	736,5	655,957	112,3
	Costa Rica	619,0	618,385	100,1
	Costa d'Avorio	626,2	655,957	95,5
	Croazia	5,785	7,51700	77,0
	Cuba	1,007 USD	1,24180 USD	81,1

	Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	2,169 USD	1,24180 USD	174,7
	Gibuti	235,7	220,694	106,8
	Repubblica dominicana	32,01	49,0020	65,3
	Ecuador	0,9882 USD	1,24180 USD	79,6
	Egitto	5,400	7,61135	70,9
	El Salvador	0,9701 USD	2,010 USD	78,1
	Eritrea	24,09	19,3848	124,3
	Etiopia	20,80	22,4315	92,7
	Figi	1,685	2,28728	73,7
	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	36,16	61,6269	58,7
	Gabon	670,2	655,957	102,2
	Gambia	29,61	41,0300	72,2
	Georgia	1,577	2,06140	76,5
	Ghana	1,917	2,37345	80,8
	Guatemala	7,980	9,75743	81,8
	Guinea (Conakry)	6371	8684,29	73,4
	Guinea-Bissau	615,5	655,957	93,8
	Guyana	181,6	257,135	70,6
	Haiti	47,18	52,3771	90,1
	Honduras	20,20	24,1879	83,5
	Hong Kong	10,43	9,63490	108,3
	Islanda	154,8	157,970	98,0
	India	46,98	70,6030	66,5
	Indonesia (Banda Aceh)	8837	11762,5	75,1
	Indonesia (Giacarta)	9639	11762,5	81,9
(***)	Iraq	0	0	0
	Israele	5,052	4,90000	103,1
	Giamaica	118,8	110,466	107,5
	Giappone (Tokyo)	158,7	98,6000	161,0
	Giordania	0,8632	0,880436	98,0
	Kazakistan (Astana)	188,0	187,240	100,4
	Kenya	91,29	105,306	86,7
	Kosovo (Pristina)	0,6882	1,00000	68,8
	Kirghizistan	46,34	58,5603	79,1
	Laos	8978	10027,5	89,5
	Libano	1650	1872,01	88,1
	Lesotho	6,421	10,4610	61,4
(***)	Liberia	1,449 USD	1,24180 USD	116,7
	Libia	0	0	0
	Madagascar	2341	2760,59	84,8
	Malawi	204,2	339,388	60,2
	Malaysia	3,090	3,96760	77,9
	Mali	668,9	655,957	102,0
	Mauritania	236,2	371,485	63,6
	Maurizio	31,40	38,4557	81,7
	Messico	12,21	16,9208	72,2
	Moldova	10,36	15,2783	67,8
	Montenegro	0,6372	1,00000	63,7
	Marocco	7,859	11,0435	71,2
	Mozambico	30,62	33,9600	90,2
	Namibia	8,432	10,4610	80,6
	Nepal	80,60	115,105	70,0
	Nuova Caledonia	134,1	119,332	112,4
	Nuova Zelanda	1,771	1,57280	112,6
	Nicaragua	17,49	29,2136	59,9
	Niger	548,4	655,957	83,6
	Nigeria (Abuja)	205,1	195,043	105,2
	Norvegia	10,46	7,54650	138,6
	Pakistan	63,76	117,995	54,0
	Panama	0,8365 USD	1,24180 USD	67,4
	Papua Nuova Guinea	3,774	2,59471	145,4
	Paraguay	3821	5699,86	67,0
	Perù	3,115	3,29263	94,6
	Filippine	44,10	52,6300	83,8
	Russia	43,58	41,1430	105,9
	Ruanda	702,6	766,389	91,7
	Samoa	3,004	2,88925	104,0
	Arabia Saudita	3,597	4,70810	76,4

	Senegal	602,6	655,957	91,9
	Serbia (Belgrado)	78,59	114,007	68,9
	Sierra Leone	6407	5389,51	118,9
	Singapore	2,039	1,58840	128,4
	Isole Salomone	11,34	8,76972	129,3
	Sud Africa	6,387	10,4610	61,1
	Corea del Sud	1637	1436,46	114,0
(***)	Sud Sudan (Juba)	0	0	0
	Sri Lanka	119,5	166,548	71,8
	Sudan (Khartoum)	4,248	6,32792	67,1
	Suriname	2,707	4,09794	66,1
	Swaziland	6,916	10,4610	66,1
	Svizzera (Berna)	1,549	1,20100	129,0
	Svizzera (Ginevra)	1,565	1,20100	130,3
	Siria	59,26	80,2250	73,9
	Taiwan	34,33	37,1755	92,3
	Tagikistan	4,099	5,91817	69,3
	Tanzania	1402	1975,97	71,0
	Thailandia	32,81	39,5890	82,9
	Timor Leste	1,487 USD	1,24180 USD	119,7
	Togo	546,2	655,957	83,3
	Trinidad e Tobago	6,886	7,83830	87,9
	Tunisia	1,313	2,00650	65,4
	Turchia	2,130	2,26910	93,9
	Uganda	2405	3093,73	77,7
	Ucraina	8,223	10,0218	82,1
	Stati Uniti (New York)	1,253	1,24180	100,9
	Stati Uniti (Washington)	1,213	1,24180	97,7
	Uruguay	25,03	26,9856	92,8
	Uzbekistan	1280	2340,48	54,7
	Vanuatu	154,3	117,465	131,4
	Venezuela	5,734	5,33310	107,5
	Vietnam	14902	25966,0	57,4
	Cisgiordania - Striscia di Gaza	5,301	4,90000	108,2
	Yemen	237,9	265,497	89,6
	Zambia	6486	6453,46	100,5
(***)	Zimbabwe	0	0	0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. del Congo, Timor Leste).

(**) Bruxelles = 100%.

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.

N.B. Per *parità economica* o *parità di potere d'acquisto* (PPA) si intende:

Il numero di unità monetarie necessarie per acquistare un prodotto rispetto a Bruxelles (per ogni euro).

La cifra fornita nella prima colonna (PPA) è il prodotto della moltiplicazione del *tasso di cambio* (TX) per il *coefficiente correttore* (CC).

La formula aritmetica utilizzata per il calcolo del CC è pertanto la seguente: PPA (comunicata da Eurostat) divisa per TX = CC.

Gli importi dovuti al personale sono calcolati applicando la PPA stabilita nella presente tabella, invariabile, e non moltiplicando ogni volta il CC per il TX della data della transazione, poiché quest'ultimo è variabile e si otterrebbe in tal modo una PPA differente (errata).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e di quelli applicabili a decorrere dal 1° luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴

Tutti i settori e le attività sono potenzialmente interessati, in particolare il lavoro delle delegazioni (relazioni esterne, commercio, sviluppo, allargamento).

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione** (periodica, che adegua il regolamento vigente).

1.4. Obiettivi

1.4.1. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti temporanei dell'Unione europea in servizio nei paesi terzi garantirà il mantenimento delle equivalenze di potere d'acquisto tra le diverse sedi di servizio, conformemente allo statuto.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Garantire, conformemente agli articoli 12 e 13 dell'allegato X dello statuto, che qualora si registri una sensibile variazione del costo della vita e dei tassi di cambio, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti temporanei dell'Unione europea e degli altri agenti dell'Unione europea vengano adeguati, se del caso in modo retroattivo.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata illimitata** – attuazione con periodi di avviamento a decorrere dal 1° luglio 2011 (fino al 30 giugno 2012) e dal 1° luglio 2012 seguita dal funzionamento a pieno ritmo.

⁴ ABM: *Activity Based Management* (gestione per attività) – ABB: *Activity Based Budgeting* (bilancio per attività).

1.7. Modalità di gestione previste⁵

Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione: PMO.

2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

2.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (6)	di paesi EFTA ⁷	di paesi candidati ⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	Commissione europea: XX-01.01.02, 08.01.05.01, 19.01.04.02, 19.01.04.03, 21.01.04.01, 21.01.04.10. Servizio europeo per l'azione esterna: 1100, 3000, 3001.	Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <http://intracomm.ec.testa.eu/budg/bud/bud-fr.html??>

⁶ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati

⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

2.2. Incidenza prevista sulle spese

2.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

2.2.1.1. Per tutti i bilanci interessati: la Commissione europea e il SEAE

	Importo stimato delle spese reali per il periodo da agosto 2011 a giugno 2012 (compreso) per il personale interessato (a)	Stima dell'incidenza dei coefficienti correttivi proposti da agosto 2011 a giugno 2012 (compreso) (b)	Variazione in percentuale rispetto all'importo stimato delle spese reali [(b) : (a)]
Totale	7 183 219 €	448 738 €	6,25%

2.2.1.2. Per la Commissione europea

	Importo stimato delle spese reali per il periodo da agosto 2011 a giugno 2012 (compreso) per il personale interessato (a)	Stima dell'incidenza dei coefficienti correttivi proposti da agosto 2011 a giugno 2012 (compreso) (b)	Variazione in percentuale rispetto all'importo stimato delle spese reali [(b) : (a)]
Totale	3 054 123 €	231 299 €	7,57%

2.2.1.3. Per il SEAE

	Importo stimato delle spese reali per il periodo da agosto 2011 a giugno 2012 (compreso) per il personale interessato (a)	Stima dell'incidenza dei coefficienti correttivi proposti da agosto 2011 a giugno 2012 (compreso) (b)	Variazione in percentuale rispetto all'importo stimato delle spese reali [(b) : (a)]
Totale	4 129 097 €	217 439 €	5,27%

2.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

2.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

2.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

ALLEGATO

Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	TOTALE
				Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

⁹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale																			
BGUEXX.010102	0,156																		0,156
SEAE -3001	0,028																		0,028
SEAE -3000	0,189																		0,189
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,374																		0,374

Esclusa la RUBRICA 5¹⁰ del quadro finanziario pluriennale																			
BGUE- -08.010501	0,003																		0,003
BGUE- 19.010402	0,000																		0,000
BGUE- 19.010407	0,004																		0,004
BGUE- 21.010401	0,008																		0,008
BGUE- 21.010410	0,052																		0,052

¹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

